



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 06/06/2006

=====

ADDI' 06/06/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
		Vice			
POMPII	Massimo	Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BACIAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELE	Mario	"
BONELLI	Angelo	"	NIERI	Luigi	"
BRACHETTI	Regino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio COZZUPI

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: MARRAZZO - BONELLI - COSTA

DELIBERAZIONE N. 330

Oggetto:

"Calendario scolastico 2006/2007" D.Lgs n.112 del 31.3.1998, art. 138, comma 1, lett.d) e D. Lgs n. 297 del 16.4.94, art. 74.



OGGETTO: "Calendario scolastico 2006/2007" D.Lgs n.112 del 31.3.1998, art. 138, comma 1, lett.d) e D. Lgs n. 297 del 16.4.94, art. 74.

### L.A GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Istruzione, Diritto allo studio e Formazione ~~Professionale~~ *P*

VISTO l'art.3 della legge costituzionale 18.10.2001 n. 3, che reca modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTO l'art. 138 lettera d) del D.Lgs. 31.3.98, n. 112 che delega alle Regioni funzioni amministrative in materia di istruzione, tra cui la determinazione del calendario scolastico;

VISTA la L.R. n. 14/99 e in particolare l'art. 153, che recepisce le deleghe dell'art. 138 del D.Lgs. 112/98;

VISTO l'art. 74 del D.Lgs. 16.4.94, n.297 e successive modificazioni e integrazioni, che al comma 2 fissa il termine delle attività educative della scuola dell'infanzia e le attività didattiche negli istituti e scuole al 30 giugno ed al comma 3 prevede almeno 200 giorni per lo svolgimento delle lezioni;

VISTO l'art. 21 della Legge n. 59 del 15.3.97;

VISTO il D.P.R. 8.3.99, n. 275 concernente "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche" e, in particolare, gli artt.5 e 8;

VISTA la Legge 28.3.2003, n. 53 "Delega al governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

RITENUTO di dover esercitare la competenza regionale nella definizione del calendario, al fine di permettere agli organi collegiali delle istituzioni scolastiche l'adozione, in tempo utile, dei relativi provvedimenti ed alle famiglie di programmare i propri impegni;

RITENUTO opportuno definire le direttive regionali, nel rispetto della legge costituzionale n. 3/2001 e del D.P.R. n. 275/99, che consente alle singole istituzioni scolastiche, sulla base della programmazione didattica del collegio dei docenti, di procedere ad opportuni adattamenti del calendario scolastico, anche in funzione del miglior coordinamento tra scuola, territorio e famiglie;

RITENUTO opportuno e necessario, inoltre, fissare una data comune di avvio dell'anno scolastico in tutto il territorio regionale, cui si possa derogare per valide motivazioni comunicate alla Direzione regionale "Istruzione, formazione e diritto allo studio";

CONSIDERATO che, nella determinazione dei giorni utili, è stato previsto un ampio margine temporale, pari a 206 giorni rispetto al minimo di 200 giorni obbligatori di lezione, per consentire alle istituzioni scolastiche di definire gli adattamenti più opportuni alle esigenze del piano dell'offerta formativa;

*lee*

CONSIDERATO, infine, che in funzione della concertazione, l'argomento è stato approfondito dal Gruppo di consultazione sul calendario scolastico, in cui sono presenti la Regione Lazio con rappresentanti della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Diritto allo studio, Dirigenti scolastici, Docenti e Associazioni di genitori delle scuole statali e paritarie, organizzazioni sindacali, nonché il rappresentante della Direzione Generale dell'ufficio scolastico regionale del Lazio;

Attesa l'esigenza di procedere con urgenza agli adempimenti relativi alla determinazione del calendario scolastico per l'anno 2006/2007;

ALL'UNANIMITA'

### DELIBERA

1. Di approvare il calendario scolastico 2006-2007, determinato come segue:
  - a) Nelle scuole del primo ciclo, funzionanti nella Regione Lazio, le lezioni hanno inizio il 13 settembre 2006 e terminano il 9 giugno 2007, per un totale, tenuto conto dei giorni di festività e di sospensione obbligatoria delle attività didattiche, di 207 giorni utili per lo svolgimento delle attività didattiche.
  - b) Nelle scuole del secondo ciclo, funzionanti nella Regione Lazio, le lezioni hanno inizio il 14 settembre 2006 e terminano il 9 giugno 2007, per un totale, tenuto conto dei giorni di festività e di sospensione obbligatoria delle attività didattiche, di 206 giorni utili per lo svolgimento delle attività didattiche.
  - c) Nella scuola dell'infanzia le attività educative iniziano il 13 settembre 2006 e terminano il 30 giugno 2007.
  - d) Il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti, è il seguente:
    - tutte le domeniche;
    - 1° novembre: Festa di tutti i Santi;
    - 8 dicembre: Immacolata Concezione;
    - 25 dicembre: Natale
    - 26 dicembre: Santo Stefano;
    - 1° gennaio: Capodanno;
    - 6 gennaio: Epifania; (sabato)
    - Il giorno di lunedì dopo Pasqua;
    - 25 aprile: Anniversario della Liberazione;
    - 1° maggio: Festa del lavoro;
    - 2 giugno: Festa nazionale della Repubblica;
    - Festa del santo patrono;
  - e) La sospensione delle lezioni è stabilita nei seguenti periodi:
    - dal 23 dicembre 2006 al 6 gennaio 2007 (sabato: vacanze natalizie);
    - dal 5 aprile al 10 aprile 2007: vacanze pasquali;
  - f) I giorni di lezione nella scuola del primo ciclo sono 207 e 206 nella scuola del secondo ciclo, calcolati tenendo conto delle festività e della sospensione dalle lezioni di cui ai precedenti punti c) e d);

g) Fermo restando l'obbligo di destinare allo svolgimento delle lezioni almeno 200 giorni - a cui va equiparata l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali con il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo di cui all'art. 5, c. 3, del D.P.R. n. 275/1999 - le istituzioni scolastiche, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica, hanno facoltà di adattare il calendario scolastico alle esigenze specifiche derivanti dal Piano dell'offerta formativa.

Gli adattamenti possono riguardare anche la data di inizio delle lezioni, nonché la sospensione, in corso d'anno scolastico, delle attività educative e didattiche, prevedendo ai fini della compensazione, modalità e tempi di recupero, in altri periodi dell'anno stesso, delle attività educative e delle ore di lezione non svolte.

b) Le deliberazioni relative al calendario scolastico, sono assunte dai competenti organi delle Istituzioni scolastiche, in parallelo alla definizione del POF, di norma, entro il **30 giugno 2006**, sentiti gli Enti Locali di pertinenza, erogatori di servizi scolastici e nel rispetto del CCNI.

2) Di stabilire che le date di inizio e termine delle lezioni e i giorni di interruzione sopradefiniti siano programmatici per tutte le scuole, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico, esercitate dalle Regioni a norma dell'art. 138, comma 1, lett.d) del D.Lgs n. 112/98. Ciò in quanto il calendario scolastico si configura come uno strumento di governo del territorio, nonché della programmazione didattica, in considerazione delle ripercussioni che le date in esso fissate hanno sull'organizzazione della vita familiare degli alunni e dei servizi complementari alle attività didattiche da parte dei Comuni e delle Province.

Gli adattamenti del calendario, debitamente motivati, riguardanti la modifica delle date di inizio dell' a.s., fissate nella presente deliberazione, oltre ad essere preventivamente portati a conoscenza degli studenti, delle famiglie e delle istituzioni pubbliche preposte all'organizzazione del sistema scolastico e dei relativi servizi complementari, devono essere tempestivamente comunicati, **entro e non oltre il 15 luglio 2006**, alla Direzione regionale "Istruzione, Formazione e diritto allo studio" della Regione Lazio ([cfanti@regione.lazio.it](mailto:cfanti@regione.lazio.it)) e all'Assessorato scuola del proprio Comune e della Provincia di riferimento.

Non sono considerati adattamenti del calendario scolastico le riduzioni dei giorni di svolgimento delle lezioni da 207 o 206 a 200 senza adeguate motivazioni, atteso che l'equilibrata articolazione del calendario scolastico e l'espletamento delle attività didattiche, sia qualitativamente che quantitativamente, garantiscono il reale esercizio da parte degli studenti del diritto all'istruzione ed alla formazione.

3) Di dare la più ampia diffusione del calendario scolastico 2006-2007 al mondo della scuola, ai soggetti istituzionali ed agli operatori, utilizzando strumenti informativi e forme di divulgazione in collaborazione con la Direzione Generale dell'ufficio scolastico regionale del Lazio.

4) Di pubblicare la presente Deliberazione nel Bollettino Ufficiale della regione lazio e di pubblicizzarla sul sito internet: [www.sirio.regione.lazio.it](http://www.sirio.regione.lazio.it) al fine di dare alla stessa massima diffusione.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Massimo POMILI  
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

6 GIU. 2006  
*lu*